



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TEC ROMA
Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Roma,

Allegati: 1 (uno)

Annessi: 3 (tre)

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – limitazioni alla circolazione delle persone.

A (ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)

ROMA

~~~~~

Seguito: f.n. REG2020 58696 in data 30.03.2020 (non a tutti).

Riferimento:

- a. F. n. REG2020 51799 in data 28.03.2020 di SMD;
- b. F. n. REG2020 54505 in data 03.04.2020 di SMD;
- c. F. n. REG2020 50014 in data 11.03.2020 di COMFOTER COE.

~~~~~

1. A causa dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, le Autorità governative hanno introdotto specifiche restrizioni agli spostamenti fra territori comunali diversi. In tal senso, il D.P.C.M del 22.03.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), prevede espressamente che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M dell'8.03.2020, sono soppresse le parole – è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.
2. Lo Stato Maggiore della Difesa, con le lettere a cui si fa riferimento, ha comunicato che la questione è stata oggetto di uno specifico approfondimento del Gabinetto del Ministro della Difesa con il collaterale Ministero dell'interno, a seguito del quale è stato appurato che gli spostamenti per comprovate e indifferibili esigenze lavorative del personale militare che presta servizio in un comune diverso da quello di residenza, ovvero in località dove non sia disponibile una dimora alternativa, devono intendersi consentiti in linea con quanto stabilito dalla circolare del Gabinetto dell'Interno, in data 24.03.2020 (copia annessa), laddove viene esplicitato che *“rientrano, ad esempio, in tale casistica (consentiti) gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale.”*. Al riguardo, è il caso di sottolineare che la citata circolare del Gabinetto dell'Interno, in merito agli spostamenti fra comuni diversi precisa che *“rimangono consentiti, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.P.C.M dell'8.03.2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”*.

./.

3. Nelle more di un presumibile ed auspicato inserimento di una specifica clausola di salvaguardia per il personale delle Forze Armate nel primo veicolo normativo utile, lo Stato Maggiore della Difesa ha quindi disposto l'emanazione di disposizioni discendenti. Pertanto, in esito ad un quesito inoltrato dallo scrivente Stato Maggiore dell'Esercito, mirato a chiarire se fossero da ritenersi consentiti anche gli spostamenti da e per la dimora "distante" del personale militare impegnato nello svolgimento delle attività indifferibili correlate all'emergenza epidemiologica, il citato Stato Maggiore della Difesa non ha ravvisato ragioni ostantive, purché questi fossero rinvenibili nella *ratio* originaria.
4. In tale contesto, fatta salva la compiuta osservanza delle normative vigenti in materia di limitazioni alla circolazione delle persone e la ineludibile finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale che possano favorire la diffusione dell'epidemia, sulla base delle disposizioni diramate dallo Stato Maggiore della Difesa con le lettere a riferimento (copie annesse), sono da ritenersi consentiti gli spostamenti da e per la dimora abituale correlati a comprovate e indifferibili esigenze di servizio del personale della Forza Armata. Quanto precede deve ritenersi valido, per il solo personale che, al fine di assicurare la turnazione operativa, a causa di oggettivi impedimenti logistico-organizzativi, presso la sede di servizio non disponga di una sistemazione alloggiativa provvista delle facilitazioni indispensabili alle lunghe permanenze, idonea a garantire l'osservanza delle attuali misure anti-contagio da COVID-19, quali il distanziamento sociale e il rispetto delle precipue disposizioni igienico-sanitarie.
5. Ove ne ricorrano i menzionati presupposti, gli interessati, nel compilare l'apposito modulo per l'autocertificazione diramato dal Ministero dell'Interno, avranno cura di indicare che lo spostamento è determinato da "comprovate esigenze lavorative"; specificando a questo riguardo di "prestare servizio presso (REPARTO), nella sede di (LUOGO), di aver terminato la propria attività in data _____, alle ore _____ e di non disporre presso la sede di servizio di una dimora provvista delle facilitazioni indispensabili alle lunghe permanenze, idonea a garantire l'osservanza delle attuali misure anti-contagio da COVID-19 (distanziamento sociale e il rispetto delle precipue disposizioni igienico-sanitarie)".
In caso di successivi accertamenti, i Comandanti di Corpo potranno essere interessati dagli organi competenti per la verifica della dichiarazioni rese dai propri dipendenti.
6. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO in s.v.
(Gen. B. Gaetano LUNARDO)

ELENCO INDIRIZZI

| | | |
|----|--|----------------------------|
| A | COMANDO TRUPPE ALPINE | <u>BOLZANO</u> |
| | COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO | <u>SOLBIATE OLONA (VA)</u> |
| | COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO FORZE OPERATIVE NORD | <u>PADOVA</u> |
| | COMANDO FORZE OPERATIVE SUD | <u>NAPOLI</u> |
| | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E. | <u>SEDE</u> |
| | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO | <u>VERONA</u> |
| | DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO | <u>SEDE</u> |
| | CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO | <u>FOLIGNO</u> |
| | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO | <u>ROMA</u> |
| | COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI | <u>ROMA</u> |
| | COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI | <u>ROMA</u> |
| | COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI | <u>ROMA</u> |
| | SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE | <u>SEDE</u> |
| E, | PER CONOSCENZA | |
| | MINISTERO DELLA DIFESA | |
| | - UFFICIO DI GABINETTO | <u>ROMA</u> |
| | - UFFICIO LEGISLATIVO | <u>ROMA</u> |
| | STATO MAGGIORE DELLA DIFESA | |
| | SM- I REPARTO | <u>SEDE</u> |
| | <u>Diramazione interna</u> | |
| | III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE | <u>SEDE</u> |
| | IV REPARTO LOGISTICO | <u>SEDE</u> |
| | V REPARTO AFFARI GENERALI | <u>SEDE</u> |
| | VI REPARTO SISTEMI C4I | <u>SEDE</u> |
| | DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE | <u>SEDE</u> |
| | DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO GENERALE SICUREZZA | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA | <u>SEDE</u> |
| | UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME | <u>SEDE</u> |

| | |
|---|-------------|
| DIREZIONE DI INTENDENZA | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GIURIDICO-LEGALE | <u>SEDE</u> |



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Facendo seguito alle precedenti circolari di pari classifica concernenti l'oggetto, si richiama l'attenzione sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020, dell'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6¹, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto necessario introdurre ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020². Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

- i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
- la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1, comma 1, lett. f).
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del d. P.C.M. in parola, l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al

² Cfr. circolari di questo Gabinetto in data 12 marzo, 14 marzo e 21 marzo 2020.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Nell'evidenziare la particolare delicatezza della funzione attribuita alle SS.LL., chiamate a garantire un corretto bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di salvaguardia della salute pubblica e quella, altrettanto essenziale, della continuità dei processi produttivi ritenuti di primaria importanza per il Paese, si ritiene opportuno sottolineare che il meccanismo delineato dal decreto in argomento **non introduce una forma di preventiva autorizzazione** da parte di codeste Autorità ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.

In questa prospettiva, risulta di fondamentale importanza che le SS.LL. pongano in essere le proprie valutazioni con la massima celerità, **avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali**, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, **idonei elementi atti a consolidare l'impianto del provvedimento sospensivo**.

A tale riguardo, le SS.LL. vorranno avviare fin da subito, con le modalità di consultazione ritenute più efficaci, le necessarie **interlocuzioni con gli uffici delle Regioni e degli altri enti territoriali nonché con le Camere di commercio e gli altri organismi eventualmente presenti sul territorio** in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni in commento.

Particolarmente utile potrà risultare la predisposizione, anche sulla base delle indicazioni che proverranno dagli organismi consultati, di **appositi modelli** di comunicazione, utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in argomento.

Si segnala, inoltre, che il d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale³, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1. lett. h)..

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione dell'art. 1, comma 2, del d.P.C.M. in esame, che prevede che le SS.LL. informino delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro

³ Sul punto, cfr. anche decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni".



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché le forze di polizia.

E' del tutto evidente che appare utile, per l'importanza della circolarità delle informazioni, estendere il flusso informativo anche agli altri soggetti che, seppur non indicati nella norma sopra citata, sono coinvolti nell'attuale contesto emergenziale (come ad esempio Province e Comuni).

Spostamenti

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiorare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.**

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Le misure introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 saranno efficaci sull'intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile, e si applicano in aggiunta a quelle di cui al d.P.C.M. 11 marzo u.s. e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo decorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell'11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, laddove ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell'8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

All.: 1 (uno) Ann.: 2 (due).

00187 Roma,

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Riferimento lettera n. M_D GUDC REG2020 0013249 in data 27 marzo 2020 di UG (non a tutti);
Seguito lettera n. M_D SSMD REG2020 0050367 in data 25 marzo 2020 (non a tutti).

1. In merito all'interpretazione/disciplina degli *spostamenti* sul territorio nazionale, a seguito delle misure restrittive emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 (DPCM), il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza hanno diramato disposizioni che, in qualche misura, impattano anche sulla funzionalità dello Strumento militare.
2. In particolare, con una prima circolare (**Annesso "1"**), in data 23 marzo 2020, a firma del Capo della Polizia, venivano impartite, ai prefetti e questori, le prime indicazioni circa l'applicazione del prefato DPCM, fornendo anche un nuovo modello di autocertificazione. Nello specifico, veniva ritenuto legittimo lo spostamento (*andata e ritorno*) per comprovate esigenze lavorative, senza alcun limite spazio-temporale. Pertanto, ad esempio, un lavoratore impegnato nell'attività ordinaria di *smart working* (SW) che veniva chiamato ad essere presente fisicamente al lavoro per straordinarie esigenze di assoluta necessità, al cessare di queste, poteva tornare a casa nel previsto assetto SW (cioè, sia per sua tutela sia per limitare le possibilità di contagio dovute alla presenza fisica al lavoro).
3. Invece, una seconda circolare, in data 24 marzo 2020, a firma Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (**Annesso "2"**) -nel rimarcare che la *ratio* del nuovo DPCM appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, ad eccezione di quelli caratterizzati dalle comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute o da situazioni di necessità- evidenzia che gli spostamenti stessi **debbono rivestire carattere di quotidianità o comunque ...effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.** La posizione delineata a seguito di tale ultima circolare ha ingenerato dubbi sia sulla possibilità di pendolare con frequenza settimanale o comunque non abituale sia sul concetto della brevità delle distanze da percorrere, con il rischio di obbligare, di fatto, tutto il personale a permanere nella sede di lavoro anche quando libero dal servizio, talvolta in alloggiamenti precari e inadeguati alle lunghe permanenze. Quanto detto, avrebbe potuto limitare l'impiego di una grossa porzione di personale delle Forze Armate che si trova nelle sopra esposte condizioni, quali, ad esempio, quelli impegnati in turni: a) sulle unità navali, b) nei reparti dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri in prontezza per l'esigenza in titolo, c) nelle sale operative, d) nelle torri di controllo, e) in svariate ulteriori situazioni d'impegno a supporto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

..//..

4. La questione è stata oggetto di uno specifico approfondimento del Gabinetto del Ministro con il collaterale Ministero dell'Interno. In esito a ciò, si è appurato che gli spostamenti per esigenze lavorative del personale militare che presta servizio in comune diverso da quello di residenza, ovvero in località dove non sia disponibile una dimora alternativa, devono intendersi consentiti in linea con quanto stabilito dalla citata circolare del Gabinetto dell'Interno del 24 marzo 2020, laddove viene esplicitato a titolo di esempio che: *“Rientrano, ad esempio, in tale casistica (consentiti) gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale...”*.
5. In merito al concetto di dimora alternativa a quella abituale, si è dell'avviso che essa debba trattarsi di una sistemazione alloggiativa provvista delle facilitazioni indispensabili alle lunghe permanenze, idonea a garantire l'adeguata cornice di sicurezza prevista dalle attuali disposizioni di urgenza.
6. Tanto si rappresenta, per l'emanazione delle discendenti disposizioni, significando che la movimentazione dovrà essere giustificata attraverso una apposita attestazione del comandante di corpo che certifichi che gli spostamenti effettuati dal militare siano connessi allo svolgimento di una specifica e imprescindibile esigenza lavorativa.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)

ELENCO INDIRIZZI

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| A | STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO | <u>SEDE</u> |
| | STATO MAGGIORE DELLA MARINA | <u>ROMA</u> |
| | STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO OPERATIVE DELLE FORZE SPECIALI | <u>ROMA</u> |
| | Q. G. I. ALLIED JFC HQ NAPLES | |
| | COMANDO USAF - SETAF | <u>Giugliano In Campania (NA)</u> |
| | COMANDO C4 - SICRAL | <u>VICENZA</u> |
| | COMANDO C4 - DIFESA | <u>00062 Bracciano (RM)</u> |
| | DEPLOYABLE COMMAND AND CONTROL CENTRE | <u>ROMA</u> |
| | RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DIFESA | <u>POGGIO RENATICO (FE)</u> |
| | RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA | <u>ROMA</u> |
| | CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE | <u>ROMA</u> |
| | CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA | <u>ROMA</u> |
| | COMANDO DELLE OPERAZIONI IN RETE | <u>ROMA</u> |
| | C. INT. STUDI PER LE APPLICAZIONI MILITARI | |
| | NATO ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE FORCE | <u>56122 San Piero a Grado (Pisa)</u> |
| | SCUOLA INTERFORZE NBC | <u>SIGONELLA (SR)</u> |
| | SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE | <u>RIETI</u> |
| | SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FORZE ARMATE | <u>GUIDONIA</u> |
| | EUROPEAN PERSONNEL RECOVERY CENTRE - C.O.A. | <u>CHIAVARI</u> |
| | NATO DEFENCE COLLEGE | <u>POGGIO RENATICO (FE)</u> |
| | | <u>ROMA</u> |
| | e per conoscenza | |
| | GABINETTO DEL MINISTRO | <u>ROMA</u> |
| | UFFICIO LEGISLATIVO | <u>ROMA</u> |
| | SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA | <u>ROMA</u> |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE | <u>ROMA</u> |
| | Diramazione interna: | |
| | Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore delle Difesa | <u>SEDE</u> |
| | Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore delle Difesa | <u>SEDE</u> |
| | U.G. PRE.V.A.T.A. | <u>SEDE</u> |
| | II Reparto -Informazioni e Sicurezza | <u>ROMA</u> |
| | III Reparto -Politica Militare e Pianificazione | <u>SEDE</u> |
| | IV Reparto -Logistica e Infrastrutture | <u>SEDE</u> |
| | V Reparto -Affari Generali | <u>SEDE</u> |
| | VI Reparto -Sistemi C4I e Trasformazione | <u>SEDE</u> |
| | Ispettorato Generale Sanità | <u>ROMA</u> |
| | Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio | <u>ROMA</u> |
| | Ufficio Generale Affari Giuridici | <u>SEDE</u> |
| | Ufficio Generale Spazio | <u>SEDE</u> |
| | Ufficio Generale di Amministrazione | <u>ROMA</u> |
| | Ufficio Protocollo Unico | <u>SEDE</u> |
| | Circolo Ufficiali delle F.A. | <u>SEDE</u> |
| | Comando Carabinieri e PM dello SMD | <u>ROMA</u> |
| | Segreteria di Reparto | <u>SEDE</u> |
| | | <u>SEDE</u> |

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

All.: // Ann.: //

00187 Roma,

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA

e, per conoscenza

GABINETTO DEL MINISTRO ROMA

UFFICIO LEGISLATIVO ROMA

^^ ^^ ^^


Riferimento lettera n. M_D E0012000 REG2020 0058696 in data 30 marzo 2020.

Seguito lettera n. M_D SSMD REG2020 0051799 in data 28 marzo 2020.

^^ ^^ ^^

Nell'ambito dell'emergenza in titolo, in esito a quanto comunicato con la lettera alla quale si fa riferimento, relativamente alle specifiche problematiche riguardanti la movimentazione e gli spostamenti del personale militare sul territorio nazionale per comprovate ed indifferibili esigenze correlate al servizio, nelle more di un presumibile ed auspicato inserimento di una specifica clausola di salvaguardia nel primo veicolo normativo utile, si confermano i contenuti della lettera alla quale si dà seguito, fermo restando che, laddove specificità organizzative, operative e istituzionali dovessero suggerire l'adozione di adeguamenti interni a codesta Forza armata per gli aspetti certificativi, non si ravvisano ragioni ostative, purché questi siano rinvenibili nella *ratio* originaria.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)



Diramazione interna:
Ufficio Generale del Ca.SMD
Ufficio del Sca.SMD

SEDE
SEDE